

Allegato B
Prescrizioni

“Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi della società PAVIMENTAL S.p.A., via Giuseppe Donati 174 – 00159 Roma, produttore impianto “REV” - costituito da un gruppo semovente di frantumazione tipo “GCV 8.5”, matricola “11165”, e da un gruppo semovente di vagliatura e selezione tipo “US 35/B4S”, matricola “11166” . Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.”

L’impianto dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, così come in seguito integrata secondo le richieste del C.T.S.A. - Sezione Rifiuti nelle sedute del 30/03/09 del 24/04/09 del 18/05/09 del 12/06/09 del 24/07/2009, e secondo le seguenti prescrizioni ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:

1. nell’esercizio dell’impianto devono essere rispettati i criteri igienici sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. evitare la perdita accidentale dei rifiuti;
3. affidare a personale tecnico qualificato e aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
4. prevedere annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite umidificatori;
5. adottare schermi sonori, specialmente in presenza di centri abitativi limitrofi;
6. che in presenza di piogge non sia possibile il dilavamento e la dispersione dei materiali;
7. attrezzare con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla normativa vigente di cui alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
8. nello svolgimento delle campagne di attività la società deve operare nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro.
9. per lo svolgimento delle campagne di attività la società deve prestare le garanzie finanziarie previste dalla la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239.

Fermo restando quanto sopra, tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione ed il prodotto derivante dall’attività potrà essere classificato, come materia, sostanza o prodotto secondario ai sensi del art. 181 bis del D.lgs. n.152/2006 solo se ha seguito di verifica lo stesso rispetti le condizioni tutte richiamate dal medesimo articolo. Le analisi di verifica dovranno essere eseguite in laboratori appositamente certificati.

Il Direttore della Direzione Energia,
Rifiuti, Porti e Aeroporti
Dott. Luca Fegatelli

Il Direttore del Dipartimento
Territorio
Dott. Raniero De Filippis